



COMUNE DI SCILLA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

ORIGINALE
 COPIA

DELIBERAZIONE N. 94 DELL'08/07/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DI

GIUNTA COMUNALE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	DISPOSIZIONI SULL'EFFICACIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E DEI RAPPORTI DI GESTIONE PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE. ATTO DI INDIRIZZO PER IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE, PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI FACENTI CAPO ALL'AUTORITA' CONCEDENTE AI FINI DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA, PER L'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI SUL LITORALE DI SCILLA.
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro addì 8 (otto) del mese di luglio alle ore 17.40, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle seguenti persone:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Antonia Maria Grazia Surace	Commissario		X
Antonella Regio	Commissario	X da remoto	
Carla Fragomeni	Commissario	X	

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Il Presidente della Commissione straordinaria, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, riportati in calce, come di seguito discriminati:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA**, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che:

- Con riferimento al complesso rapporto tra le diverse discipline di rango regionale, nazionale e sovranazionale che si occupano delle modalità di affidamento in concessione delle aree demaniali marittime, il legislatore nazionale, nelle more dell'attuazione di una riforma organica del settore, in

relazione ai termini di durata delle stesse, ha provveduto negli anni ad introdurre proroghe “per legge” (Legge n° 494/1993, art. 1, comma 2; Legge 17/12/2012, n° 221, art. 34 duodecies; Legge 30/12/2018, n° 145, art. 1, commi 682, 683 e 684), che avevano inteso estenderne la validità fino al 31/12/2033;

- Tali interventi legislativi sono stati ritenuti dalla prevalente giurisprudenza dei giudici amministrativi e dalla Corte di Giustizia Europea, in contrasto con il Diritto dell’Unione Europea ed in particolare con il principio secondo il quale la concessione per l’occupazione di demanio marittimo deve essere rilasciata per una durata limitata adeguata, senza prevedere la procedura di rinnovo automatico, e che, pertanto, anche le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti a disapplicarli a favore della normativa sovranazionale;

- In merito a tale (proroga *ex lege*) è intervenuto il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, il quale nelle sentenze n° 17 e n° 18 del 09 Novembre 2021, ha autorevolmente ribadito come la Direttiva 123/2006/CE: i) sotto il profilo ontologico, ha natura di “*direttiva di liberalizzazione*” in quanto “*tesa ad eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento e di servizio, garantendo l’implementazione del mercato interno e del principio concorrenziale ad esso sotteso*”; ii) sotto il profilo dell’ambito di applicazione, riguarda (anche) la concessione demaniale marittima con finalità turistica-ricreativa che va qualificata quale “*autorizzazione*” di servizi riguardante una risorsa naturale attualmente caratterizzata (sia in ambito locale che nazionale) da “*notevole scarsità – da intendersi in termini relativi e non assoluti*” – la cui valutazione “*dipende essenzialmente dall’esistenza di aree disponibili sufficienti a permettere lo svolgimento della prestazione di servizi anche ad operatori economici diversi da quelli attualmente “protetti” dalla proroga ex lege*” (“*a maggior ragione alla luce della già evidenziata capacità attrattiva delle coste nazionali e dell’elevatissimo livello della domanda in tutto il periodo estivo*”); iii) sotto il profilo effettuale, ha carattere di “*self executing*”, avendo “*un livello di dettaglio sufficiente a determinare la non applicazione della disciplina nazionale che prevede la proroga “ex lege” fino al 2033 e ad imporre, di conseguenza, una gara rispettosa dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, non discriminazione, mutuo riconoscimento e proporzionalità*”;

- L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le citate Sentenze n° 17 e n° 18 del 20/10/2021, ha, quindi, affermato “*il principio secondo cui il Diritto dell’Unione Europea impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità (per contrasto sia con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E., sia con l’art. 12 della Direttiva 2016/1237 CE) della disciplina nazionale (art. 1, commi 682 e 683 della legge n° 145/2018 e art. 182, comma 2, d.l. 34/2020) che prevede la proroga automatica ex lege fino al 31/12/2033 delle concessioni in essere*” chiarendo che “*le norme nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, sono in contrasto con il diritto eurocomunitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE. e pertanto dette norme non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione*”, precisando che “*nel settore delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, le risorse naturali a disposizione di nuovi potenziali operatori economici sono scarse, in alcuni casi addirittura inesistenti, perché è stato già raggiunto il tetto massimo di aree suscettibile di essere date in concessione*”;

- Il legislatore nazionale è intervenuto in materia, successivamente alle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di cui sopra, con la legge 05/08/2022, n° 118 e con il D.L. 28/12/2022, n° 198, convertito nella legge 24/02/2023, n° 14, abrogando la disciplina di cui all’art. 1, commi 682, 683 e 684 della legge n° 145/2018, mentre la legge n° 14/2023 ha introdotto norme autonome (*art. 10-quater*) ed ha integrato e modificato la legge n° 118/2022 (artt. 2,3 e4), stabilendo che le concessioni demaniali marittime per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive continuano ad avere efficacia fino al 31/12/2024 (art. 3, comma 1, della legge n° 118/2022), ferma restando la facoltà in capo all’autorità competente, in “*presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva*”, di differire il termine al 31/12/2025 (art. 3, comma 3, legge n° 118/2022), avviando, di fatto, un’azione di riordino nelle procedure per l’assegnazione degli spazi demaniali marittimi secondo le regole dell’evidenza pubblica e per questo motivo, allo scopo di garantire uniformità di comportamento sull’intero territorio nazionale, ha dato impulso alla emanazione di decreti legislativi ed ha disposto nuove proroghe alla durata di quelle concessioni in essere già oggetto di proroghe “*ex lege*”;

- il Governo, in ossequio alla delega legislativa di cui all’art. 4, comma 1, della Legge 05/08/2022, n° 118, era tenuto ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive ed a definire i criteri per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall’ampia partecipazione, trasparenza ed ampia pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza;

- fino all'adozione dei decreti legislativi da parte del Governo, di cui all'art. 4, comma 1, della legge n° 118/2022, era fatto divieto agli Enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b); contestualmente, le concessioni di cui trattasi avrebbero continuato ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori (art. 10-quater della legge n° 14/2023, comma 3, ultimo periodo);

Considerato che:

- il Consiglio di Stato, con ulteriore Sentenza n° 2192 del 01/03/2023, fermi i principi espressi nelle sentenze dell'Adunanza Plenaria n° 17 e 18 del 2021, ha puntualizzato, ancorchè incidentalmente, che *“...anche la nuova norma contenuta nell'art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n° 198, convertito nella legge 24/02/2023, n° 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la soprarichiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n° 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque Organo dello Stato”*;
- pertanto, in forza del surrichiamato divieto per gli Enti concedenti di procedere alla emanazione dei bandi di assegnazione in mancanza dei decreti legislativi di definizione delle procedure e delle correlate difficoltà applicative correlate al complesso quadro generale della materia, il Comune di Scilla non ha avviato le attività finalizzate al rinnovo del sistema di assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive;

Tenuto conto, pertanto:

- che il termine del 31/12/2023, come sopra individuato, è ormai scaduto, mentre il legislatore nazionale ha provveduto ad una ulteriore proroga *“per legge”* al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n° 118/2022 secondo cui *“in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31/12/2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31/12/2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'art. 1161 del Codice della Navigazione.”*;
- che qualsiasi procedura di affidamento, anche nel caso in cui si fossero avviate sin da subito le attività istruttorie per i nuovi bandi, sulla base delle considerazioni di cui sopra, non avrebbe consentito di pervenire alla sua definizione in tempo utile, atto a garantire il subentro dell'eventuale nuovo concessionario per la corrente stagione balneare;
- della necessità di contemperare l'esigenza di avviare le procedure di evidenza pubblica per le concessioni demaniali marittime per le finalità suindicate, con le altre esigenze, ugualmente rilevanti, di garanzia di continuità dei servizi all'utenza e conferma degli introiti in favore dello Stato (canone demaniale), della Regione Calabria (addizionale regionale) e del Comune concedente;
- che per il perseguimento degli obiettivi suindicati, la Commissione Straordinaria del Comune di Scilla, con i poteri della Giunta Comunale, con Delibera n° 114 del 27/12/2023, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 21/02/2024 per giorni 15 consecutivi, ha formulato *“Atto di indirizzo”* al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, ai fini della predisposizione degli atti istruttori finalizzati alla estensione al 31/12/2024 della validità delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive vigenti sul litorale di Scilla al 31/12/2023, in coerenza con il disposto normativo di cui all'art. 3, comma 1, della più volte citata Legge 05/08/2022, n° 118 (c.d. Legge sulla concorrenza);
- che tutti i titolari di concessione demaniale marittima, con finalità turistico-ricreativa, scadute il 31/12/2023, hanno prodotto al Comune di Scilla apposita istanza intesa ad ottenere l'estensione della validità del titolo concessorio al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 118/2022 e che l'Ente ha espletato su tali istanze il procedimento pubblicitario ex art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione ai soli fini di eventuali opposizioni/osservazioni ed alla scadenza dei termini ivi fissati non risultano pervenute opposizioni e/o osservazioni sulle stesse;

Richiamata, altresì, la normativa regionale in materia, ed in particolare:

- la Legge Regionale 21 dicembre 2005, n° 17, dettante *“Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”*, che contribuisce a definire il quadro di riferimento complessivo e che detta i criteri generali per l'approvazione del Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo che abbiano finalità turistiche-ricreative (P.I.R.) e del Piano Comunale di Spiaggia (P.C.S.). Il sistema di gestione degli spazi demaniali individuato dalla Legge regionale pone specifici divieti per l'utilizzo della fascia costiera e fissa un limite massimo di costa che può essere oggetto di concessione. Infatti, l'art. 12 della suddetta L.R. stabilisce che il P.C.S. provvede ad indicare *“le aree destinate alla libera balneazione per una superficie non inferiore, nel totale, al 30 per cento del demanio marittimo ricadente nel territorio comunale”*.

- Il P.I.R. "Piano di Indirizzo Regionale", approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 147 del 12 giugno 2007, oltre a dettare le regole per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, all'art. 6 "Indirizzi per la redazione del P.C.S. stabilisce che " il PCS garantisce, compatibilmente con l'orografia dei luoghi, il mantenimento di aree di libera fruizione nella misura non inferiore al 30% del fronte-mare, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione", al netto quindi della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione e di quella riveniente dall'applicazione di vincoli e divieti;

Considerato che:

- con la citata sentenza n° 2192/2023 il Consiglio di Stato, rifacendosi alla Corte di Giustizia Europea in Cause riunite C-458/14 e 67/15, ha precisato che la scarsità della risorsa naturale (che ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della direttiva n° 2006/123/Ce cit. determina limitazione al numero di autorizzazioni concedibili e che nella specie è costituita dalla spiaggia) deve essere valutata "riguardo alla situazione del territorio comunale";
- Il Piano Comunale di Spiaggia di Scilla e le relative Norme Tecniche di Attuazione, approvati con Determina Prot. Reg. Gen. n° 74/2020 in data 29/07/2020 della Città Metropolitana di Reggio Calabria; individua le aree demaniali marittime che possono formare oggetto di concessione a privati per finalità turistico-ricreative e balneari, nonché per il diporto nautico, il cui stato attuale, sia con riferimento ai lotti già assentiti ed i cui titoli concessori sono stati oggetto di proroghe automatiche "ex lege", sia con riferimento a quei lotti interessati da concessioni non ancora pervenute a scadenza naturale ed assegnati con procedure di evidenza pubblica, risulta come di seguito indicato:
 - n° 30 (trenta) lotti in concessione per finalità turistico ricreative e balneari e per il diporto nautico (stabilimenti balneari, chioschi, campo boe e pedane asservite ad attività di ristorazione), per i quali il Comune ha già rilasciato concessione per l'utilizzo del suolo per le finalità indicate, suddivisi come da tabella che segue:

Categoria	Tipologia	Quantità
I	Stabilimenti balneari	12
II	Chioschi	6
III	Attività turistico-ricreative (aree asservite ad attigue attività di ristorazione)	2
IV	Diporto nautico (campo boe)	1
V	Pedane su specchio acqueo, asservite esclusivamente ad esercizi di ristorazione ricadenti su attigua proprietà privata	9
TOTALE		30

Ritenuto che:

- con riferimento allo stato di progetto del vigente Piano Comunale di Spiaggia, non si rinvencono ulteriori lotti di previsione rispetto a quelli già assegnati;
- la predetta circostanza impone all'Amministrazione comunale di procedere all'assegnazione degli spazi demaniali marittimi previa selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura ad evidenza pubblica, anche in considerazione del fatto che i principi espressi nelle sentenze del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria suindicate, sono stati ulteriormente confermati nelle recenti pronunce del C. di S. n° 10455 del 04/12/2023, dal T.A.R. Lazio n° 19051 del 15/12/2023 in linea con la Corte di Giustizia Europea ed il parere motivato del 16/11/2023 della Commissione Europea, dal Consiglio di Stato con sentenza n° 03940/2024 del 30/04/2024 e dal T.A.R. Calabria con Sentenza n° 00653/2024 del 22/04/2024);
- in questo periodo nessun atto normativo è intervenuto da parte del legislatore nazionale che disciplini la complessa materia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative-balneari e diporto nautico;
- il Comune di Scilla, quale Ente subdelegato all'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n° 17/2005 e ss.mm.ii., deve, pertanto, necessariamente determinarsi sia sull'obbligo gravante sull'Amministrazione comunale di avviare le procedure di messa a gara di tutte le concessioni demaniali marittime scadute il 31/12/2023, la cui validità è stata estesa al 31/12/2024, senza attendere ulteriori provvedimenti legislativi, sia sulla opportunità di curare, nelle more dell'espletamento delle gare, i molteplici interessi pubblici e privati connessi all'utilizzo dell'area già in concessione, per l'esercizio delle attività ivi previste nella ormai avviata stagione balneare;

Considerato che:

- in relazione all'entità delle concessioni sul territorio demaniale marittimo di SCILLA, interessate dalla disciplina delle proroghe "ex lege", al netto di quelle già assegnate mediante procedure di evidenza pubblica, il numero dei provvedimenti coinvolti, suddivisi per tipologia, risulta il seguente:

Categoria	Tipologia	Quantità
I	Stabilimenti balneari	11
II	Chioschi	5
IV	Diporto nautico (campo boe)	1
TOTALE		17

- si tratta, in realtà, di un numero significativo di procedure di affidamento ad evidenza pubblica da avviare in tempi brevi, rispetto alle quali occorre preliminarmente procedere alla redazione di un "Capitolato di affidamento tipo" adatto a gestire le diverse tipologie di assegnazione;
- il Comune di Scilla intende comprendere nell'Atto di indirizzo tutte le tipologie di concessione demaniale di propria competenza, ai fini dell'aggiudicazione dei titoli concessori in coerenza con i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché con gli strumenti di pianificazione del territorio comunale (P.S.C.) e dell'arenile (P.C.S.); ciò anche al fine di dare stabilità e certezza dei rapporti giuridici agli interessati, condizione imprescindibile per garantire anche ulteriore sviluppo e investimenti in una serie di comparti di interesse strategico per l'economia del territorio;
- con riferimento alle categorie III e V indicate nella prima delle tabelle soprariportate, si tratta di aree demaniali marittime e specchio acqueo di modesta estensione e che, di fatto, riguardano spazi asserviti in modo esclusivo agli esercizi di ristorazione contigui a proprietà private o comunque non demaniali. Pertanto, per tali aree e specchi acquee, il Comune di Scilla ravvisa l'opportunità di avviare procedure più snelle e semplificate rispetto a quelle qui di seguito articolate, nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano l'amministrazione e l'uso del demanio marittimo, tenuto conto della loro particolare collocazione e destinazione d'uso, e la conseguente sostanziale non contendibilità che le caratterizza;

Preso atto:

- dello stato delle concessioni demaniali in essere sul litorale di Scilla, come rappresentato nelle tavole di progetto del vigente Piano Comunale di Spiaggia (P.C.S.), dal quale emerge la indisponibilità di ulteriori aree di previsione da assentire in concessione per finalità turistico ricreative, e considerata la disciplina regionale sulla individuazione delle aree demaniali concedibili, di cui alla legge regionale n° 17/2005 e del P.I.R.;
- che tale stato di fatto determina una significativa limitazione all'ingresso di nuovi operatori economici nel settore;
- della necessità di contemperare l'avvio delle suddette procedure di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, con le altre esigenze, rilevanti, di garanzia di continuità dei servizi all'utenza, conferma degli introiti a favore dello Stato, della Regione e del Comune, nonché della ulteriore necessità di preservare sia i livelli occupazionali del comparto, sia dell'infrastruttura e del bene pubblico interessati che, ove non utilizzati, vedrebbero accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione;

Ritenuto, altresì, necessario:

- dare corso ad un processo di razionalizzazione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio demaniale marittimo interessato in passato dalle "proroghe per legge" attraverso l'indizione di procedure di assegnazione competitive, consentendo, nelle more, agli operatori già presenti che ne hanno fatto richiesta, di permanere sul territorio mediante l'estensione della validità del titolo concessorio fino al 31/12/2024, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica, fino alla definitiva assegnazione dell'area interessata, termine quest'ultimo coerente con quello di cui all'art. 3 della legge n° 118/202;

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica datato 11/04/2023, con il quale la gestione del Comune di Scilla è stata affidata, per la durata di 18 (diciotto) mesi, ad apposita Commissione Straordinaria di cui all'art. 144 del D.Lgs 18/08/2000;
- Il Decreto della Commissione Straordinaria del Comune di Scilla n° 04 del 06/11/2023, col quale l'Arch. Pietro Antonio GAETANO è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ente;
- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 Marzo 1942 n°327, ed il relativo Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. 15 Febbraio 1952, n°328, nella loro vigente formulazione;

- la Legge 04/12/1993, n°494, e ss.mm.ii., di conversione, con modificazioni, del D.L. 05/10/1993, n°400, recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”;
- l’art. 105, comma 2, lett. l) del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n° 112, che conferisce alle Regioni le funzioni amministrative inerenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriali, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonte di energia;
- l’art. 4 della Legge Regionale Calabria 21/12/2005, n°17 e ss.mm.ii., recante “Norme per l’esercizio della delega di funzione amministrative sulle aree del demanio marittimo”, con la quale sono state conferite ai Comuni costieri le funzioni per l’attività amministrativa relativamente ai procedimenti ivi elencati;
- il P.I.R. “Piano di Indirizzo Regionale”, quale Atto di Indirizzo e di Programmazione per l’esercizio delle funzioni amministrative inerenti l’utilizzo del demanio marittimo, redatto ai sensi dell’art. 6 della suddetta L.R. n° 17/2005 ed adottato con Delibera del Consiglio Regionale n° 147 del 12/06/2007;
- la Legge 07/08/1990, n°241, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 30/12/2018, n° 145 (c.d. Legge Finanziaria 2019), la quale all’art. 1, commi 682 e 683, aveva previsto che le concessioni demaniali marittime di cui al comma 1 dell’art. 01 del D.L. 05/12/1993, n° 400, convertito nella legge 04/12/1993, n° 494 e ss.mm.ii., vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge n° 145/2018, avevano durata di anni 15 (quindici), con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima legge (01/01/2019);
- le Sentenze n° 17 e 18 del 20/10/2021 del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria;
- la legge 05/08/2022, n° 118, art. 3, comma 5, che ha espressamente abrogato i commi 681, 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n° 145;
- la legge 24/02/2023, n° 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative”;
- Il T.U.E.L. 267/2000 e lo Statuto dell’Ente;
- il Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Scilla e le relative Norme Tecniche di Attuazione, approvati con Determina Prot. Reg. Gen. n° 74/2020 in data 29/07/2020 della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- La Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – n° 32559 del 23/11/2023, la quale non ha affrontato il tema della proroga “*ex lege*” delle concessioni demaniali marittime per cui debbono ritenersi fermi i principi di diritto espressi dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, che riflettono gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia e dalla consolidata giurisprudenza nazionale;
- la Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Settima - n° 03940/2024 del 30/04/2024;
- la Sentenza del T.A.R. della Calabria – Sezione Seconda - n° 00653/2024 in data 22/04/2024;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il parere favorevole richiesto e rimesso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.L.vo n. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** di tutto quanto esplicitato nelle premesse, che qui viene integralmente richiamato nel suo contenuto;
2. **DI DARE INDIRIZZO** al Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente:
 - a) di effettuare, in via preliminare, la ricognizione dello stato di fatto del litorale sulla base della mappatura delle concessioni demaniali marittime in essere, con l’ausilio della cartografia del S.I.D. “Sistema Informativo Demanio Marittimo” presente al Comune, nonché del vigente Piano Comunale di Spiaggia di Scilla, al fine di restituire il quadro complessivo delle condizioni d’uso della fascia costiera, con individuazione delle parti di territorio concedibili, in relazione al rapporto tra spazi concessi e spazi liberi;
 - b) di provvedere a quanto necessario per la definizione del “*Capitolato di affidamento tipo*” e del “*Disciplinare della procedura comparativa*” per le aree demaniali le cui concessioni sono state oggetto delle “*proroghe per legge*”, limitatamente alle categorie I -II e IV della tabella soprariportata (stabilimenti balneari, chioschi e campo boe in ambito portuale);

- c) di individuare i criteri generali e specifici per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime i quali, in assenza dei decreti legislativi di cui all'art. 4, comma 1, della legge 05/08/2022, n° 118, si devono attenere alle indicazioni di cui alla direttiva sulla concorrenza e a quelle rinvenienti dalle sentenze del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, fatte salve, beninteso, ulteriori disposizioni normative in materia che dovessero nel frattempo intervenire ed alle quali l'Ente è tenuto a conformarsi. In particolare, detti criteri debbono soddisfare, nell'ambito delle procedure competitive, i seguenti elementi essenziali:
- possesso dei requisiti soggettivi e non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con Enti Pubblici;
 - professionalità e adeguatezza del concorrente, mediante esperienze similari;
 - risorse strumentali e tecnologiche rese disponibili per l'esercizio della concessione;
 - efficienza aziendale e percorsi formativi per i lavoratori impiegati anche in relazione alla sicurezza di questi ultimi e degli utenti;
 - miglioramenti e mantenimento dell'infrastruttura;
 - caratteristiche dei servizi offerti, correlati alla concessione;
 - rialzo del canone demaniale marittimo rispetto al valore unitario per metro quadrato, stabilito per legge.
- d) avviare di seguito le relative procedure di evidenza pubblica, nel rispetto del dettato del Codice della Navigazione, del Regolamento di Esecuzione del predetto Codice, della legge regionale 21/12/2005, n° 17 e ss.mm.ii. e del P.I.R. "Piano di Indirizzo Regionale", delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Comunale di Spiaggia di Scilla, della Legge 07/08/1990, n° 241 e ss.mm.ii. e del Regolamento Comunale in materia.
- 3) **DI INDIVIDUARE**, al solo fine di contemperare l'avvio delle procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni degli spazi demaniali marittimi oggetto delle proroghe "per legge" con le altre esigenze, rilevanti, indicate nelle premesse (garanzia di continuità dei servizi all'utenza, conferma degli introiti, preservazione dell'infrastruttura, così che risulta necessario liberare il bene dall'attuale concessionario in prossimità dell'avvicendamento con il nuovo), il termine del 31/12/2024, coerente con quello di cui all'art. 3 della legge n° 118/2022, quale limite ultimo di conservazione dello stato attuale, fatte salve le facoltà di cui al comma 3, penultimo capoverso, dello stesso articolo;
 - 4) **DI FARE SALVO ED IMPREGIUDICATO** il potere di revoca/decadenza in capo all'Ente concedente, ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice della Navigazione e art. 20 della Legge Regionale 21/12/2005, n° 17, per ragioni di motivato interesse pubblico ovvero per sopravvenute modifiche normative in materia di amministrazione del demanio marittimo;
 - 5) **DI RISERVARSI** eventuali ulteriori indirizzi applicativi in ordine alle procedure suddette, qualora dovessero nel frattempo intervenire diverse disposizioni normative nazionali e/o regionali in materia ed alle quali l'Ente locale è tenuto a conformarsi;
 - 6) **DI DISPORRE** che il presente Atto di indirizzo venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Scilla;
 - 7) **DI INDIVIDUARE** nel Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, arch. Pietro Antonio GAETANO, il "Responsabile Unico del Procedimento";
 - 8) **DI DEMANDARE** all'Ufficio Tecnico Comunale l'effettuazione di tutti gli adempimenti conseguenti per l'esecuzione degli interventi di cui sopra.
 - 9) **DI ALLEGARE** al presente atto i pareri di cui all'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;
 - 10) **DI DISPORRE** che copia della presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.L.vo n. 33/2013;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.



COMUNE DI SCILLA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: DISPOSIZIONI SULL'EFFICACIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E DEI RAPPORTI DI GESTIONE PER FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE. ATTO DI INDIRIZZO PER IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE, PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI FACENTI CAPO ALL'AUTORITA' CONCEDENTE AI FINI DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI SUL LITORALE DI SCILLA.

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Scilla, li 08/07/2024

IL FUNZIONARIO DELL'E.Q.

Area Tecnica

Arch. Pietro Antonio Gaetano



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N° 94 DELL'8 LUGLIO 2024

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE
 CONSIGLIO COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.TO Dott.ssa Antonella Regio
F.TO Dott.ssa Carla Fragomeni

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dott.ssa Amelia Pagano Mariano

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

F.TO arch. Pietro Antonio Gaetano

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo on line ai sensi della legge n°69 del 18.06.2009 art.32 del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.lvo n°267/2000)
Scilla, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.TO Giovanna Nasone

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dott.ssa Amelia Pagano Mariano

- La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Scilla, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, ai sensi dell'art 124 del D.Lgs n°267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art 134 dello stesso D.Lgs n°267/2000.
Scilla, 09 LUG, 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO dott.ssa Amelia Pagano Mariano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Scilla, 09 LUG, 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Amelia Pagano Mariano